



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 395

Seduta del 02/08/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Silvia Piani

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE RECANTE "INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO NIDI E MICRO NIDI" (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PIANI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Luca Dainotti

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente

Riccardo Perini

L'atto si compone di 9 pagine
di cui 7 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", con i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge recante "Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

CONSIDERATO che la proposta di progetto di legge comporta variazione del bilancio regionale;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi";
2. di disporre, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti, la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Progetto di legge regionale recante

“Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a concorrere al benessere e alla tutela dei minori che frequentano nidi e micro nidi nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

Art. 2

(Linee d'intervento)

1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione con i comuni, gli enti del terzo settore e le autorità competenti, iniziative volte a:

- a) individuare precocemente segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico;
- b) potenziare le azioni informative e formative rivolte agli operatori del settore e alle famiglie per sviluppare le capacità di ascolto dei minori e di rilevazione dei suddetti segnali;
- c) favorire lo scambio di informazioni utili a contrastare fenomeni di maltrattamento;
- d) assicurare forme di assistenza ai minori vittime di maltrattamento e alle loro famiglie;
- e) definire e divulgare buone prassi in tema di segnalazione di condotte inappropriate;
- f) garantire la diffusione sul territorio regionale delle campagne informative con il coinvolgimento delle ATS e delle ASST;
- g) contrastare il disagio e il maltrattamento fisico o psichico dei minori, anche attraverso l'adozione di misure di carattere sperimentale.

2. La Regione promuove altresì l'adozione di protocolli che impegnino le istituzioni e gli organismi firmatari a lavorare in rete per una più efficace collaborazione e un approccio multidisciplinare.

3. La Regione monitora, in collaborazione con gli enti locali, le ATS e le ASST, le azioni di sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi e micro nidi.

Art. 3

(Contributi per l'installazione in via sperimentale di sistemi di videosorveglianza)

1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, la Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi e quale ulteriore linea d'intervento, l'installazione, su base volontaria, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno dei nidi e micro nidi, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. L'elenco dei nidi e micro nidi dotati di sistemi di videosorveglianza è pubblicato sul sito internet della Regione.

Art. 4

(Consulta regionale per interventi a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi)

1. Presso la Giunta regionale è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale per interventi a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi, di seguito denominata Consulta, di cui fanno parte:

- a) l'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o suo delegato, che la presiede;
- b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- c) un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali competenti in materia di politiche sociali, sociosanitarie e di istruzione e formazione;
- d) un rappresentante delle ATS e un rappresentante delle ASST designati dal Direttore generale competente in materia di politiche sociosanitarie.

- e) un rappresentante di Anci Lombardia, designato dalla stessa associazione;
- f) il responsabile della protezione dei dati della Regione o suo delegato.

2. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive rispetto alle modalità di attuazione delle linee d'intervento.

3. Ai lavori della Consulta possono partecipare, previa intesa, rappresentanti del Tribunale per i minorenni e della Prefettura di Milano. Possono altresì partecipare, su invito del presidente della Consulta, anche altri soggetti pubblici e privati.

4. La Consulta, è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di funzionamento.

5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è stata costituita.

Art. 5

(Modalità di attuazione delle linee d'intervento)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, definisce le modalità di attuazione delle delle linee d'intervento e, in particolare, i criteri di erogazione dei finanziamenti, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011 n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea)

2. Ai contributi di cui all'articolo 3 accedono le strutture censite nell'anagrafe regionale delle strutture sociali (AFAM).

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti. A tal fine trasmette una relazione biennale che documenta e descrive, in particolare:

- a) le attività informative e formative realizzate, le eventuali criticità emerse e le possibili soluzioni;
- b) l'attività sperimentale di videosorveglianza realizzata con indicazione dei risultati attesi e di quelli raggiunti.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Alla spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l'anno 2018 ed euro 150.000,00 per l'anno 2019, si provvede con le risorse di cui alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 1 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido"- titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020.
2. Alla spesa per gli interventi di cui all'articolo 3, quantificati in euro 300.000,00 per ciascun anno del biennio 2019-2020 si provvede con l'aumento della disponibilità della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 1 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido"- titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", titolo 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
3. Per gli esercizi successivi al 2019 le spese di cui al comma 1 e, per gli esercizi successivi al 2020, le spese di cui al comma 2 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare, alla missione/programma di cui ai commi 1 e 2, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Progetto di legge regionale recante

“Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi”

Relazione illustrativa

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Convention on the Rights of the Child (CRC) - approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia nel 1991 con la legge 176 del 27 maggio, stabilisce che bambini e adolescenti sono persone titolari di diritti (right holders) e che gli adulti hanno il dovere di promuovere, rispettare e tutelare tali diritti (duty bearers).

La CRC riconosce alle bambine e ai bambini, tra gli altri, il diritto di essere protetti da ogni forma di violenza e stabilisce che gli adulti, a partire dalla famiglia fino alla comunità educante, debbano garantirne la tutela.

Si richiama l'art.19: “Saranno adottate tutte le misure necessarie per proteggere il minore contro ogni forma di violenza fisica o mentale.”

I nidi e micro nidi, frequentati da bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, rappresentano luoghi per la loro crescita e il loro sviluppo oltre che uno strumento di conciliazione delle esigenze familiari con l'attività lavorativa.

I fatti di cronaca ci raccontano di inaccettabili episodi di maltrattamento che, ancorché isolati, vanno contrastati e laddove possibile prevenuti con adeguati provvedimenti.

La letteratura scientifica in tema di prevenzione dello stress lavoro correlato è concorde nell'evidenziare, nei contesti educativi come i nidi, la presenza di un rischio, per il personale, di sperimentare differenti gradi di stress.

Sugli insegnanti e sul personale grava, infatti, il coinvolgimento profondo nelle dinamiche di sviluppo emozionale, cognitivo e biologico dei bambini, oltre alla tensione generata dalla responsabilità per la loro incolumità. Lo stress lavoro correlato può portare ad una condizione patologica che predispone ad agire comportamenti connotati da distacco emotivo e aggressività.

Per questo motivo, un impegno per la tutela delle bambine e dei bambini che frequentano nidi e micro nidi deve necessariamente considerare azioni preventive dello stress lavoro correlato.

Resta fondamentale la formazione del personale dedito a tali delicate professioni per migliorare il benessere dei minori destinatari di interventi educativi.

Inoltre in un'ottica di prevenzione del disagio del minore nell'ambito familiare è importante che i servizi educativi rafforzino in sinergia con le altre realtà del territorio, le attività formative e informative rivolte agli insegnanti e alle famiglie.

Con la presente proposta di legge si intende quindi individuare linee di intervento volte a concorrere alla tutela dei minori.

Il provvedimento si compone di sette articoli.

Art. 1 Definisce l'oggetto del pdl e la finalità di concorrere al benessere e alla tutela dei minori che frequentano nidi e micro nidi richiamando la Convenzione dei diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

Art. 2 Individua le linee di intervento che la Regione intende promuovere e sostenere anche in collaborazione con comuni, enti del terzo settore e autorità competenti.

In particolare si ritiene fondamentale individuare precocemente segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico. In tal senso le raccomandazioni dell'OMS già nel 2002 e nel 2006 affermavano l'importanza delle misure di prevenzione come prima forma di contrasto dei fenomeni di maltrattamento. Proprio nell'ottica della prevenzione si ritiene necessario potenziare le azioni informative e formative rivolte agli operatori del settore e alle famiglie per sviluppare le capacità di ascolto e di rilevazione dei segnali di disagio manifestati dai minori.

Inoltre gli interventi sono finalizzati a tutelare i minori non solo oggetto di episodi di maltrattamenti fisici e psicologici diretti ma anche in quanto soggetti che assistono a tali episodi.

Si prevede inoltre la diffusione sul territorio regionale di campagne informative con il coinvolgimento delle ATS e delle ASST.

Si procederà alla definizione e raccolta di buone prassi in tema di corretta gestione delle segnalazioni di condotte inappropriate. In tal senso sarà favorito lo scambio di informazioni utili a contrastare fenomeni di maltrattamento e saranno valorizzate le esperienze positive al fine di una loro messa a sistema e divulgazione.

Si concorrerà, per quanto di competenza, al miglioramento delle prassi professionali, ancorandole all'utilizzo di strumenti (protocolli di intervento, trattamenti specifici) basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche.

L'attività di prevenzione sarà attuata con un approccio multidisciplinare anche attraverso la promozione da parte della Regione di protocolli che impegnino le istituzioni e gli organismi firmatari a lavorare in rete sviluppando azioni su più livelli.

Le azioni di sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi e micro nidi saranno oggetto di monitoraggio a cura della Regione in collaborazione con gli enti locali, le ATS e le ASST.

Inoltre si introdurranno iniziative volte a contrastare il disagio e il maltrattamento fisico o psichico dei minori, anche attraverso l'adozione di misure di carattere sperimentale quali la definizione di protocolli di prevenzione ad uso delle strutture.

La Regione concorrerà ad assicurare forme di assistenza ai minori vittime di maltrattamento e alle loro famiglie.

Art. 3 Una ulteriore linea di azione, volta al benessere e alla tutela del minore è costituita dalla previsione dell'erogazione di contributi per favorire, su base volontaria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, quale misura a carattere sperimentale, all'interno dei nidi e micro nidi, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Sarà oggetto di monitoraggio tale fase sperimentale al fine valutarne gli esiti e la relativa efficacia oltre che il gradimento sia dei genitori che degli operatori delle strutture.

La Regione provvederà inoltre alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'elenco dei nidi e micro nidi dotati di sistemi di videosorveglianza.

Art. 4 Prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, della Consulta regionale per interventi a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi con funzioni consultive e propositive rispetto alle modalità di attuazione delle linee d'intervento.

E' previsto che la Consulta resti in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è stata costituita e che ne facciano parte l'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o suo delegato, che la presiede, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il responsabile della protezione dei dati della Regione o suo delegato, nonché rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell'ATS, dell'ASST e di Anci Lombardia. E' precisato che ai lavori della Consulta possano partecipare, previa intesa, rappresentanti del Tribunale dei minorenni e della Prefettura di Milano.

Art. 5 Prevede che la Giunta regionale definisca, sentita la Consulta, le modalità di attuazione delle linee d'intervento e, in particolare, i criteri di erogazione dei finanziamenti. Per l'inquadramento di tali finanziamenti alla luce della normativa sugli aiuti di Stato, si rinvia alle procedure di cui all'art. 11 bis della l.r. 17/2011, secondo cui è la Giunta regionale a definire la relativa qualificazione e ad adottare gli adempimenti ad essa conseguenti.

Art. 6. Contiene la clausola valutativa con cui la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti. A tal fine si prevede la trasmissione di una relazione biennale al Consiglio regionale che documenta e descrive, in particolare:

- a) le attività informative e formative realizzate, le eventuali criticità emerse e le possibili soluzioni;
- b) l'attività sperimentale realizzata con indicazione dei risultati attesi e di quelli raggiunti.

Art. 7. Reca la norma finanziaria

Proposta di legge recante

“Iniziativa a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi.”

Relazione tecnico-finanziaria redatta ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 34/1978

L'art. 2 della proposta di legge prevede la promozione e il sostegno di interventi e iniziative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità competenti, per:

- individuare precocemente segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico;
- potenziare le azioni informative e formative rivolte agli operatori del settore e alle famiglie per sviluppare le capacità di ascolto dei minori e di rilevazione dei suddetti segnali;
- favorire lo scambio di informazioni utili a contrastare fenomeni di maltrattamento;
- assicurare forme di assistenza ai minori vittime di maltrattamento e alle loro famiglie;
- definire e divulgare buone prassi in tema di corretta gestione delle segnalazioni di condotte inappropriate;
- garantire una diffusa comunicazione sul territorio regionale con il coinvolgimento delle ATS e delle ASST, degli Ambiti territoriali di associazione dei comuni e dei comuni.

Per tali interventi di spesa corrente si stima una prima dotazione di euro 300.000,00, **per il biennio 2018-2019**, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2018 e analoghe risorse per il 2019, disponibili a seguito dell'approvazione dell'asestamento al bilancio 2018-2020.

In particolare la stima deriva dalla previsione di realizzare nel biennio le seguenti attività: in considerazione di circa 2000 nidi e micronidi si stima di raggiungere con azioni formative la totalità delle strutture nel biennio. Inoltre le azioni di comunicazione da parte di Regione Lombardia saranno organizzate in ciascuna ATS .

Per gli esercizi successivi, a seguito del monitoraggio delle azioni sostenute tra quelle previste dall'art. 2, sensibilizzazione, informazione, formazione e prevenzione, sarà possibile definire le risorse adeguate e necessarie per la sostenibilità degli interventi nel rispetto dei vincoli di bilancio.

L'art. 3 prevede come ulteriore iniziativa l'erogazione di contributi per favorire, su base volontaria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nei nidi e micronidi, quale misura a carattere sperimentale.

Il sistema dei servizi per la prima infanzia, in particolare nidi e micro nidi, risulta ad oggi così composto:

PUBBLICO		PRIVATO		TOTALE	
N UdO	N Posti	N UdO	N Posti	N UdO	N Posti
540	23.900	1.527	35.932	2.067	59.832

Nidi

Micro nidi

PUBBLICO		PRIVATO		TOTALE		PUBBLICO		PRIVATO		TOTALE	
N UdO	N Posti	N UdO	N Posti	N UdO	N Posti	N UdO	N Posti	N UdO	N Posti	N UdO	N Posti
528	23.782	1.254	33.260	1.782	57.042	12	118	273	2.672	285	2.790

Prendendo a riferimento i dati utilizzati per la stima del fabbisogno di risorse per la videosorveglianza nelle RSA e RSD (euro 1.700,00 per l'installazione di 10 telecamere) si può prevedere l'installazione di 3/5 telecamere a struttura con un costo medio di euro 700/850.

Complessivamente si può stimare un impegno complessivo da euro 1.300.000,00 a euro 1.800.000,00 (considerando l'intera platea delle strutture e contributi pari al costo medio).

Si prevede di avviare l'iniziativa con uno stanziamento di euro 600.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2019 e analoghe risorse per il 2020 per sostenere gli interventi in circa 700 strutture.

SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL "Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micro nidi"											
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 38 comma 1 D.lgs. 118/2011	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE- Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	MISSIONE - PROGRAMMA MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020
Contributi per l'installazione, su base volontaria, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno dei nidi e dei micro nidi	art. 3	no	Capitale titolo 2	missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.xxxx capitolo da istituire		300.000,00	300.000,00	Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" Titolo 2 capitolo 10725 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI		-300.000,00	-300.000,00
Interventi e azioni per la tutela dei minori che frequentano nidi e micro nidi	art. 2	no	Corrente titolo 1	missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.xxxx capitolo istituito con legge diassestamento (12.01.1.04..J11654.JAZIONI E INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI - TRASFERIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	150.000,00	150.000,00	0,00	missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.xxxx capitolo istituito con legge diassestamento 12.01.1.04..J11654 EI MINORI - TRASFERIMENTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	150.000,00	150.000,00	